

«Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»
(Iniziativa multinazionali responsabili)

La Costituzione federale ¹ è modificata come segue:	Brevi spiegazioni
<p>Art. 101a Economia responsabile</p> <p>¹ La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.</p>	<p>Questo obiettivo consente di ancorare nella Costituzione l'attuale visione secondo cui il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente è un'ovvietà in un'economia responsabile. Ciò vale in particolare per le grandi aziende, le loro risorse e i loro legami internazionali. Le attività di questi attori hanno infatti un impatto importante sulla società e sull'ambiente. Questo obiettivo ha anche un impatto positivo sulla reputazione della Svizzera e, in un approccio armonizzato a livello europeo, sulla competitività delle nostre aziende.</p>
<p>² A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente.</p>	<p>Il paragrafo 2 regola innanzitutto la questione dell'<i>ambito di applicazione</i>:</p> <p><i>Dipendenti</i>: sono toccate le grandi imprese (società di capitali, ma anche fondazioni e associazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica). Anche la normativa svizzera dovrebbe basarsi sulle soglie stabilite dalla direttiva europea sul Dovero di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) (450 milioni di fatturato / 1'000 dipendenti). Allo stesso tempo, nei settori dell'economia svizzera che presentano rischi particolari (in particolare nel settore delle materie prime), dovrebbero essere toccate anche le imprese che sottostanno all'obbligo di revisione ordinaria (ovvero che superano due dei seguenti valori: 250 dipendenti, fatturato di 40 milioni e/o totale di bilancio di 20 milioni). Le PMI, invece, sono completamente escluse dall’ambito di applicazione.</p> <p><i>Territoriale</i>: sono interessate le società svizzere. Questo si riferisce principalmente alla sede legale nazionale. In virtù della Convenzione di Lugano e del principio della personalità attiva nel diritto internazionale, sono interessate anche le società la cui amministrazione centrale o la cui sede principale si trova in Svizzera. In questo modo è possibile includere il centro effettivo delle attività commerciali e quindi rendere più difficile l'elusione della legge.</p>
<p>³ In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi:</p>	<p>Secondo il paragrafo 3, la legge deve essere conforme alle "linee guida internazionali", ovvero soddisfare in particolare i requisiti dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.</p>

¹ RS 101

	<p>Occorre inoltre anche considerare gli sviluppi europei, in particolare la direttiva europea «Corporate Sustainability Due Diligence Directive» (CSDDD).</p> <p>I principi materiali dell'iniziativa si basano su questi sviluppi internazionali ed europei.</p>
<p>a. le imprese adempiono anche all'estero l'obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell'ambiente; tale obbligo di diligenza si estende alle relazioni d'affari in base ai rischi;</p>	<p>Il dovere di diligenza corrisponde ai requisiti internazionali sopracitati. Le imprese devono affrontare sistematicamente i rischi legati ai diritti umani e all'ambiente nei loro rapporti commerciali, dando priorità ai rischi in base alla gravità della violazione. Il dovere di agire prevede tre fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificare i rischi 2. adottare misure appropriate e 3. riferire in merito. <p>Secondo i principi guida dell'ONU, <i>i diritti umani riconosciuti a livello internazionale</i> comprendono, tra le altre cose, i diritti derivanti dai Patti ONU I e II (ad esempio, il diritto alla vita e all'integrità fisica) e le convenzioni fondamentali dell'OIL (ad esempio il divieto di lavoro minorile o forzato), nella misura in cui sono applicabili nel contesto dell'azienda.</p> <p>Lo stesso vale per il rispetto delle <i>disposizioni internazionali in materia di tutela ambientale</i>. Queste includono, in particolare, i principi di azione stabiliti negli accordi internazionali sull'ambiente (ad esempio la Convenzione sulla Diversità Biologica prevede il principio, che si applica anche alle aziende, di minimizzare i danni alla diversità biologica).</p>
<p>b. le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l'obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a basse emissioni siano esentate da tali obblighi;</p>	<p>Oggi più che mai, responsabilità d'impresa significa anche responsabilità nella lotta al cambiamento climatico. Esiste un consenso internazionale sul fatto che il riscaldamento globale deve essere limitato a 1,5 gradi Celsius (Accordo di Parigi sul clima) se si vuole che la crisi climatica rimanga entro limiti sopportabili per le persone e l'ambiente. Per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario che non solo gli attori statali, ma anche il settore privato dia un contributo – commisurato alle proprie risorse e al principio di causalità («common but differentiated responsibilities and respective capabilities») – alla riduzione delle emissioni. Per questo motivo, alle imprese svizzere la cui impronta ambientale è simile a quella degli Stati viene chiesto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ridurre, in linea con l'obiettivo di temperatura concordato a livello internazionale, le proprie emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, e di definire a tal fine obiettivi e misure di riduzione efficaci; 2. di attuare le misure necessarie a tal fine; 3. di riferire in merito (l'obbligo di reporting è già previsto dalla legislazione vigente).

	<p>Diverse multinazionali svizzere con emissioni significative hanno già fissato obiettivi di riduzione. Anche le altre devono ora agire. Per le imprese con emissioni ridotte (al di sotto di determinate soglie, ad esempio), tuttavia, la legge può prevedere delle eccezioni, secondo il testo dell'Iniziativa.</p>
<p>c. in caso di violazione dell'obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono applicabili anche a fattispecie internazionali.</p>	<p>In linea con la nuova situazione giuridica a livello europeo e analogamente alla prima Iniziativa per multinazionali responsabili, il testo proposto prevede la responsabilità civile in caso di danni derivanti da una violazione dell'obbligo di diligenza. Questo pilastro di attuazione serve a fornire un risarcimento, cioè a riparare i <i>danni</i> causati nell'ambito della responsabilità civile (soprattutto danni alla salute). La responsabilità è limitata ai danni causati dalle attività dell'azienda stessa e dalle attività delle società sotto il suo controllo (filiali del gruppo). Ciò corrisponde al principio della responsabilità del padrone di azienda (art. 55 CO): chiunque abbia il controllo su qualcuno deve anche usarlo per prevenire i danni.</p> <p>La responsabilità non si estende alla catena del valore ed è quindi più misurata rispetto alla direttiva europea. Per garantire che la responsabilità civile si applichi realmente in caso di danni, l'Iniziativa chiede una protezione giuridica efficace, sul modello di quella prevista nell'UE. Ciò include, tra l'altro, regole appropriate per la produzione di prove: o l'onere della prova deve essere distribuito materialmente in modo tale da rimanere realistico per le parti lese e non estendersi a fatti che possono essere provati solo attraverso l'accesso a informazioni interne all'azienda. Oppure, nello spirito della Direttiva UE, dovrebbero essere previsti almeno obblighi procedurali in termini di produzione di documenti, in modo che le parti lese possano ottenere i documenti necessari per dimostrare le loro affermazioni.</p>
<p>⁴ Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l'organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d'affari.</p>	<p>L'attuazione degli obblighi avviene attraverso un organo di vigilanza, in conformità con i seguenti principi:</p> <p><i>Indipendenza:</i> questo organo di controllo deve essere indipendente dall'amministrazione dal punto di vista funzionale, finanziario e personale. Sarebbe opportuno che fosse indipendente anche dal punto di vista istituzionale. In particolare, come avviene con la FINMA o la COMCO, le sue decisioni dovrebbero essere indipendenti da quelle di altri uffici federali.</p> <p><i>Procedura:</i> un organo di vigilanza "efficace", vale a dire che disponga di risorse e competenze sufficienti per l'adempimento del proprio compito e che sia il più snello possibile, effettuerà delle verifiche a campione delle relazioni annuali delle società interessate in merito al rispetto del loro dovere di diligenza. Qualora vi siano indicazioni concrete che un'azienda non abbia rispettato i propri doveri di diligenza, l'organo di vigilanza avvia indagini d'ufficio o sulla base di informazioni fornite da persone o organizzazioni interessate. In terzo luogo, decide le conseguenze di una violazione degli obblighi. Queste spaziano dalle misure per prevenire o bloccare una violazione (ad esempio, il lavoro minorile o l'inquinamento delle</p>

	<p>acque) alle sanzioni (comprese, nei casi più gravi, multe commisurate al fatturato).</p> <p>Anche questi principi sono in linea con la direttiva europea.</p>
<p>⁵ La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obblighi o obblighi simili.</p>	<p>La Confederazione aiuta le aziende toccate direttamente dall'Iniziativa. Ciò può avvenire per esempio attraverso un helpdesk o mediante delle formazioni.</p> <p>L'Iniziativa prevede anche misure di sostegno e protezione per le imprese toccate indirettamente dal presente articolo. Le PMI svizzere devono affrontare già oggi numerose domande e richieste da parte dei loro principali partner commerciali nell'ambito della sostenibilità. La direttiva UE si è posta l'obiettivo di armonizzare gli standard in questo settore. Allo stesso tempo, l'UE sta adottando misure di accompagnamento per evitare che le grandi aziende scarichino semplicemente i loro obblighi sulle PMI. Anche le PMI svizzere hanno bisogno di tale sostegno e protezione per mantenere e rafforzare la loro competitività internazionale.</p> <p>Tale supporto non deve provenire dalla stessa istituzione responsabile della vigilanza (capoverso 4), al fine di evitare qualsiasi parzialità.</p>
<p><i>Art. 197 n. 17²</i> <i>17. Disposizione transitoria dell'art. 101a (Economia responsabile)</i></p> <p>L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 101a entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall'Assemblea federale.</p>	<p>L'ultima disposizione è la solita disposizione transitoria che si trova nelle iniziative popolari. Sottolinea l'urgenza della questione.</p>

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.